

SQ_001

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)



Fornitura di prodotti de-icing/anti-icing per aeromobili, piste e piazzali

REGOLAMENTO (Rev.0 – aprile 2017)



SOMMARIO

SEZIONE 1 – PARTE GENERALE	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DURATA DEL SISTEMA.....	3
ART. 3 - SOGGETTI	3
ART. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE	3
ART. 5 - REQUISITI GENERALI DI QUALIFICAZIONE	4
ART. 6 - DOCUMENTI PER LA QUALIFICAZIONE	4
ART. 7 - QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI	5
ART. 8 - ESITO DELLA QUALIFICAZIONE	5
ART. 9 - EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE.....	5
ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI	6
ART. 11 – SOSPENSIONE, REVOCA, RIESAME DELLA QUALIFICAZIONE.....	6
ART. 13 -TUTELA DELLA PRIVACY	7
ART. 14 - CONTROVERSIE.....	7
ART. 15 - RINVIO	7
SEZIONE II – PARTE SPECIFICA	8
ART. 1 – OGGETTO	8
ART. 2 – REQUISITI SPECIFICI	8
ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI.....	9
ART. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO.....	9
ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI	9

SEZIONE 1 – PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO

E' istituito presso S.E.A. S.p.A. (di seguito “S.E.A.”) il Sistema di Qualificazione (di seguito “Sistema”), ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, al fine di formare elenchi di soggetti, dotati di specifici requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnica, da invitare alle singole procedure di affidamento delle prestazioni specificate nella Sezione II – Parte Specifica del presente Regolamento.

ART. 2 - DURATA DEL SISTEMA

Il Sistema ha una durata di 6 anni. S.E.A. si riserva, in corso di vigenza, di aggiornare, modificare in tutto o in parte il presente Sistema ovvero porre fine allo stesso dandone avviso in conformità alla vigente normativa.

ART. 3 - SOGGETTI

Possono fare domanda di iscrizione al presente Sistema i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/16.

S.E.A. inviterà a partecipare alle procedure negoziate indette sulla base del presente Sistema solo gli operatori economici che abbiano già ricevuto la comunicazione di avvenuta qualifica di cui all’art. 132, comma 2, D.Lgs. 50/16.

Conseguentemente gli operatori economici saranno invitati alle gare d'appalto nella compagine con la quale hanno ottenuto la qualificazione e con la quale intendono, successivamente, eseguire i contratti.

ART. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

I soggetti interessati dovranno formulare Domanda di iscrizione secondo i tempi e i modi stabiliti dall’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (di seguito Avviso).

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il format “Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione” allegato al presente Regolamento e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società, ovvero da Procuratore munito di idonei poteri, del quale dovranno essere allegati procura e documento di identità in corso di validità.

Al momento della presentazione della Domanda di Iscrizione:

- i costituendi raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/reti di imprese devono presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in occasione del primo invito a presentare offerta;
- i consorzi stabili (anche in forma di società consortili), consorzi fra Soc. coop. e i consorzi tra imprese artigiane devono presentare una dichiarazione di impegno ad utilizzare in fase esecutiva le consorziate indicate nella Domanda di iscrizione.

Nel caso di costituendi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), reti di imprese e di Consorzi la domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico (Mandatario, mandante o consorziata esecutrice) indicando la compagine/Consorzio con cui intendono partecipare.

Tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, corredati da una traduzione giurata in italiano.

Ferma la possibilità di richiesta di iscrizione a più sezioni del Sistema, relativamente a ciascuna sezione singolarmente considerata, è fatto divieto ai soggetti di richiedere, per essa, la qualificazione in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di richiederla singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea o consorzio.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI DI QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione al presente Sistema, i soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dichiarare, presentando la documentazione indicata al successivo art. 6, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 (da dichiarare nella Domanda di iscrizione)
- b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese/lista ufficiale dello Stato in cui ha sede il soggetto richiedente l'iscrizione (producendo il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato in corso di validità ovvero il Certificato di iscrizione all'Albo professionale).

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) è condizione necessaria per l'ammissione al Sistema e per tali requisiti non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento (ex art. 89, D.Lgs. 50/16).

In considerazione del carattere "aperto" del Sistema, S.E.A. si riserva la più ampia discrezionalità nel consentire ai soggetti richiedenti l'iscrizione di completare la documentazione prodotta e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni, dei certificati e documenti presentati nonché di richiedere ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

ART. 6 - DOCUMENTI PER LA QUALIFICAZIONE

La "Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione" dovrà essere completa della documentazione di cui al precedente punto b) dell'art. 5 e delle dichiarazioni di cui all'art. 2 della Sezione II del presente Regolamento.

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16, la comprova delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema verrà richiesta da S.E.A. contestualmente alla prima aggiudicazione, da parte del soggetto stesso, di una gara esperita nell'ambito del Sistema.

ART. 7 - QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

S.E.A. esaminerà la documentazione ricevuta seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande saranno pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta e, riservandosi di effettuare i controlli che riterrà opportuni, procederà a qualificare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

A tale scopo, faranno fede il giorno e l'ora di ricezione della Domanda di iscrizione, completa della pertinente documentazione.

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti farà fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

In ogni caso, durante il periodo di validità della qualificazione, S.E.A. si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti minimi di qualificazione, mediante i controlli e le verifiche che riterrà opportuni, oltre alla richiesta di nuova ed idonea documentazione.

ART. 8 - ESITO DELLA QUALIFICAZIONE

Sulla base della documentazione ricevuta e degli opportuni accertamenti svolti, S.E.A. disporrà l'iscrizione al Sistema ovvero, nel caso di aggiornamento della documentazione trascorsi tre anni dalla prima qualifica, S.E.A. disporrà la conferma della qualifica.

In particolare, per una o tutte le Posizioni per le quali il soggetto risulti qualificato S.E.A., entro sei mesi dalla presentazione della Domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione richiesta, comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal soggetto richiedente nella Domanda di iscrizione.

Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di qualificazione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e/o integrazioni richiesti. In tale caso, il predetto computo del termine di sei mesi riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che dovrà comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

L'eventuale esito negativo della qualificazione verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato, indicandone i motivi.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione attribuisce al soggetto che ne ha fatto richiesta l'idoneità per la partecipazione alle gare indette da S.E.A., qualora quest'ultima ritenga di avvalersi del Sistema, per tutta la durata del Sistema stesso.

In relazione alla durata del Sistema di cui al precedente art. 2, la qualificazione è soggetta a verifica e aggiornamento su base triennale da computarsi avendo a riferimento la data di comunicazione, da parte di S.E.A. a ciascun soggetto richiedente, dell'avvenuta iscrizione al Sistema. Pertanto al fine di mantenere valida la qualifica ottenuta, il soggetto dovrà trasmettere a S.E.A. tutta la documentazione richiesta nel presente regolamento (Parte generale e Parte speciale) aggiornata per dimostrare la permanenza dei requisiti minimi di qualificazione richiesti.

ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

I soggetti qualificati devono comunicare tempestivamente a S.E.A. tutte le variazioni dei requisiti di carattere generale e di carattere specifico a mezzo comunicazione via PEC entro trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Il verificarsi di variazioni nei requisiti potrà comportare una modifica della qualificazione.

ART. 11 – SOSPENSIONE, REVOCA, RIESAME DELLA QUALIFICAZIONE

Il giudizio di idoneità in esito al procedimento di Qualificazione potrà essere sospeso o revocato al verificarsi di eventi, quali a titolo esemplificativo:

- insorgenza di una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali con riferimento a contratti in corso di esecuzione;
- gravi e/o ripetuti episodi di non conformità delle prestazioni rispetto alle prescrizioni specificate nei documenti contrattuali;
- promozione di contenzioso accertato come palesemente pretestuoso verso S.E.A.;
- risoluzione di contratti (con S.E.A. o con committenti terzi) per fatto e colpa dell'appaltatore;
- revoca di licenze o accordi commerciali (strumentali alle attività cui afferisce il presente Sistema) o cessazione di attività;
- inadempimenti delle formalità previste dal presente Sistema;
- altri fatti significativi di qualunque natura che possano incidere sulla fiducia di S.E.A.;
- trascorsi tre anni dalla qualifica senza che il soggetto abbia provveduto ad aggiornare la propria documentazione.

La sospensione e/o la revoca e/o il riesame vengono comunicati al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi.

Il soggetto qualificato, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, ne può richiedere la revoca presentando istanza di cessazione dello stato di sospeso alla quale dovrà allegare documentazione a comprova del venir meno della cause che hanno comportato la sospensione medesima.

S.E.A. comunicherà l'accoglimento o meno della domanda di revoca dello stato di sospensione.

La riammissione al Sistema decorrerà dalla data della comunicazione di cui sopra.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico richiedente l'iscrizione al Sistema è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nell'avviso e nel presente documento; in caso di dubbio esso è tenuto a richiedere i chiarimenti necessari a S.E.A.

L'operatore economico si obbliga, inoltre, a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede nel procedimento di Qualificazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile.



ART. 13 -TUTELA DELLA PRIVACY

S.E.A. aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D.Lgs. 30.6.2003, n.196 e sue successive modifiche; S.E.A. e i Soggetti dichiarano che i dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari in ragione della suddetta qualificazione, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.

ART. 14 - CONTROVERSIE

S.E.A. e il soggetto qualificato nel Sistema si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le contestazioni che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto d'appalto.
Ove ciò non fosse possibile, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del D. Lgs. 50/16 in quanto applicabili.

SEZIONE II – PARTE SPECIFICA

ART. 1 – OGGETTO

La presente Sezione II specifica i requisiti che devono essere posseduti dalle società ai fini della qualificazione nel Sistema per partecipare a gare d'appalto relative ad una o più delle seguenti Posizioni:

- a) fornitura di prodotto fluido De-Icing per Aeromobili (Posizione 1)
- b) fornitura di prodotti liquidi e solidi De-Icing e Anti-Icing per piste e piazzali aeromobili (Posizione 2)

per le operazioni invernali presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.

ART. 2 – REQUISITI SPECIFICI

A) Requisito di capacità economico-finanziaria:

I soggetti richiedenti l'iscrizione al Sistema, per una o più posizioni, dovranno dichiarare, nella Sezione B della Domanda stessa, il fatturato medio annuo realizzato nel triennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione, comprovando il requisito dichiarato mediante la produzione di copia dei bilanci costituiti da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredi della Relazione sulla Gestione ovvero copia delle dichiarazioni IVA o altra documentazione idoneamente probante;

B) Requisiti di capacità tecnica:

- ✓ I soggetti richiedenti l'iscrizione al Sistema per la fornitura di cui al punto 1) del precedente art. 1 (Posizione 1) della Sezione II-Parte Specifica dovranno dichiarare, nella Sezione B della Domanda di iscrizione, il quantitativo medio annuo di prodotto liquido De-icing/Anti-icing type II-IV fornito nel triennio antecedente la data di presentazione della Domanda, comprovando il requisito dichiarato mediante produzione di copia del contratto/i utile/i ovvero apposita/e dichiarazione/i dell'acquirente la fornitura/e, resa nel testo di cui al Doc. 2 fornito dall'Ente Aggiudicatore;
- ✓ I soggetti richiedenti l'iscrizione al Sistema per la fornitura di cui al punto 2) del precedente art. 1 (Posizione 2) della Sezione II-Parte Specifica dovranno dichiarare, nella Sezione B della Domanda di iscrizione, i quantitativi medi annui di prodotto liquido (lt) e solido (Kg.) Fluid Runway and Taxiway De-icing/Anti-icing forniti nel triennio antecedente la data di presentazione della Domanda, comprovando il requisito dichiarato mediante produzione di copia del contratto/i utile/i ovvero apposita/e dichiarazione/i dell'acquirente la fornitura/e, resa nel testo di cui al Doc. 2 fornito dall'Ente Aggiudicatore.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) sia il requisito di capacità economico-finanziaria che i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti nella misura non inferiore al 60 % dalla mandataria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

I requisiti di cui ai punti a) e b) possono essere oggetto di avvalimento e sul punto trova applicazione l'art. 89 del D. Lgs. 50/16.

L'avvalimento è consentito all'atto della domanda di iscrizione al Sistema nonché, in corso di vigenza, in sede di aggiornamento dei requisiti.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto di fornitura devono essere conformi alle seguenti norme:

- *Posizione 1:*
 - ✓ *fluido De-Icing per Aeromobili: norme SAE AMS 1428 -2016 e ISO 11078 - 2007 per fluido anti-icing Type II-IV;*
- *Posizione 2:*
 - ✓ *prodotto solido De-Icing e Anti-Icing di piste e piazzali aeromobili: norme SAE AMS 1431- 2012;*
 - ✓ *prodotto liquido De-Icing e Anti-Icing di piste e piazzali aeromobili: norme SAE AMS 1435- 2012.*

La fornitura potrà prevedere una gestione a “consignment Stock” (fornitura in conto deposito).

ART. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO

S.E.A. inviterà alle gare d’appalto, ai sensi dell’Art.134 c. 8 D.Lgs 50/16, i soggetti già qualificati alla data di avvio della procedura e nella compagine con la quale sono stati qualificati, così come già meglio specificato all’Art. 3 Sezione Parte Generale del presente Regolamento.

In particolare, l’invito per ciascuna procedura sarà rivolto, di norma e comunque ad insindacabile valutazione della Stazione Appaltante, ai soggetti qualificati in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ capacità Economica-finanziaria che esprima un rapporto di 2:1 rispetto al valore annuo posto a base d’asta;
- ✓ capacità Tecnica che esprima un rapporto di 1:1 rispetto ai quantitativi annui previsti in gara.

ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI

Per le modalità operative, i quantitativi dei prodotti oggetto di fornitura e dell’eventuale gestione a “consignment Stock” nonché per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione che sarà resa disponibile in sede di invito a formulare offerta.